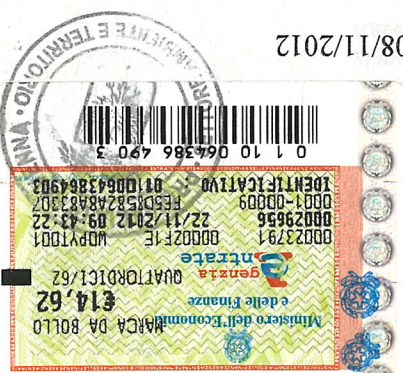




Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4



Provvedimento n. 3666
Proponente: Tecnico Ambiente
Classificazione: 09-11-07 2006/4

Oggetto: DLGS 152/2006 E S.M.I. - LR 3/1999 E S.M.I. - DITTA MONTI AMATO SRL CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA B. BUOZZI N. 2 - INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13) E RECUPERO (R3/R4/R5) MEDIANTE SELEZIONE E CERNITA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI

SETTORE TUTELA AMBIENTE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO N. 335
Esatte L. 052
IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 2990 del 01/09/2012 alla Ditta Monti Amato Srl, con sede legale e impianto in Comune di Ravenna, Via Buozzi n. 2, veniva rinnovata l'autorizzazione per l'attività di stoccaggio (R13) e recupero (R4/R5) mediante selezione e cernita di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, fino alla data del 31/05/2021;

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta Monti Amato Srl (Pg. Provincia n. 28306 del 23/03/2012) intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'integrazione dell'autorizzazione n. 2990 del 01/09/2011 sopracitata e precisamente mediante inserimento dell'attività di recupero (R3) per le tipologie di rifiuti di cui ai Cer 15 01 01, 19 12 01 e 20 01 01;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell'atto sopracitato ns.28306 del 23/03/2012 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- le attività svolte dalla Ditta Monti Amato Srl nell'impianto sito in Ravenna, Via Buozzi n. 2, consistono nella messa in riserva (R13) di diverse tipologie di rifiuti speciali non pericolosi e frazioni di RSU da raccolta differenziata che, in parte, vengono sottoposti ad operazioni di trattamento (R4/R5) mediante selezione, cernita manuale e/o meccanica ed eventuale pressatura;
- l'istanza di integrazione dell'autorizzazione n. 2990 del 01/09/2011 non comporta alcuna variazione della potenzialità annua di trattamento dell'impianto, già fissata pari a 30.000 tonnellate, così suddivise: attività di R4/R5
- attività di R4/R5: 10.000 ton/anno
- attività di R3: 20.000 ton/anno

- con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, è abrogato l'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; a far tempo dal 25/12/2010, anche per la modalità dell'autorizzazione alla gestione di rifiuti già in essere si applica la procedura

autorizzativa di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; per il procedimento in oggetto, risultano acquisiti i pareri e le valutazioni necessari per procedere all'integrazione all'autorizzazione n. 542 del 30/08/2007 e s.m.i.;

- in data 25/06/2012, è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni all'integrazione dell'autorizzazione di cui che trattasi espresso dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna (ns. Pg. 55926 del 25/06/2012);

- non sussistono elementi ostativi all'integrazione dell'autorizzazione in oggetto;

- tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. devono prestare garanzia finanziaria secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003 sopracitata;

- per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione, la garanzia finanziaria è già determinata con i precedenti provvedimenti autorizzativi e la Ditta ha provveduto in proposito. L'efficacia della garanzia finanziaria dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal proseguimento delle attività a seguito del rinnovo dell'autorizzazione;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i. recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 131, comma 1 e 2, della L.R. n. 3/1999 in cui si stabilisce che alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 5/2006 e s.m.i. recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo alla Provincia le funzioni in materia ambientale, dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

VISTO l'art. 4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenza al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale, che stabilisce che: "Al dirigente competente, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma le modifiche delle licenze delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi Statali, regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti";

I. Di dare atto che la gestione dell'impianto oggetto della presente autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni che integrano e sostituiscono quanto stabilito con il provvedimento n. 176 del 23/04/2008:

DISPONE

2a) DI INTEGRARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione alla Ditta Monti Amato Srl con sede legale e impianto in comune di Ravenna, Via Buozzi n.2, relativa all'attività di gestione dell'impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R3-R4-R5) mediante selezione e cernita di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, come di seguito indicato;

2b) DI DARE ATTO che la gestione dell'impianto oggetto della presente autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni che integrano e sostituiscono quanto stabilito con il provvedimento n. 2990 del 01/09/2011;

2a) I rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi per i quali è ammesso lo stoccaggio (R13) e trattamento per il recupero mediante selezione e cernita (R3) sono esclusivamente i seguenti:





R13/R3	
Tipologia di Rifiuto	
Codice CER	
Imballaggi in carta e cartone	150101
Carta e cartone	191201
Carta e cartone	200101

2b) I rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi per i quali è ammesso lo stoccaggio (R13) e trattamento per il recupero mediante selezione e cernita (R4/R5) sono esclusivamente i seguenti:

R13/R4/R5	
Tipologia di Rifiuto	
Codice CER	
Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	020104
Rifiuti metallici	020110
Scarti di corteccia e sughero	030101
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	030105
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	030307
Limatura e trucioli di materiali plastici	120105
Imballaggi in plastica	150102
Imballaggi in legno	150103
Imballaggi metallici	150104
Imballaggi in materiali compositi	150105
Imballaggi in materiali misti	150106
Imballaggi in vetro	150107
Imballaggi in materia tessile	150109
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202	150203
Pneumatici fuori uso	160103
Metalli ferrosi	160117
Vetro	160120
Legno	170201
Vetro	170202
Rame, bronzo, ottone	170401
Alluminio	170402
Piombo	170403
Ferro e acciaio	170405
Stagno	170406
Metalli misti	170407
Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	170411
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	170904
Rifiuti di ferro e acciaio	191001
Rifiuti di metalli non ferrosi	191002
Metalli non ferrosi	191203
Plastica e gomma	191204
Vetro	191205
Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	191207
Prodotti tessili	191208
Vetro	200102
Prodotti tessili	200111
Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Plastica	200139
Metallo	200140
Rifiuti ingombranti	200307

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, la potenzialità annua dell'impianto (R13/R3/R4/R5) è fissata in 30.000 tonnellate/anno così suddivise:
-attività di R13/R4/R5: 10.000 ton/anno

R13	
Tipologia di Rifiuto	
Codice CER	
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
070213	Rifiuti plastici
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101206	Stampi di scarto
101208	Scarti di ceramica, mattoni e mattonelle e materiale da costruzione
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
160119	Plastica
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213
160216	Componenti da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 160215
170101	Cemento
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106
170404	Zinco
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200201	Rifiuti biodegradabili

Per le tipologie sopraindicate, la capacità massima istantanea di rifiuti complessivamente detenuti in stoccaggio (R13) è pari a 30 tonnellate.

2c)

L'attività svolta consiste nello stoccaggio (R13) di diverse tipologie di rifiuti speciali non pericolosi e frazioni di RSU da raccolta differenziata per avviarle a recupero effettivo. Nell'impianto i rifiuti vengono sottoposti ad operazioni di trattamento (R3/R4/R5) mediante selezione, cernita manuale e/o meccanica ed eventuale pressatura.

2d)

I rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) vengono successivamente conferiti presso impianti autorizzati al recupero effettivo, ai sensi della normativa vigente in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi. I residui del trattamento (sovralli) vengono avviati a smaltimento.

2e)

Il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano in possesso delle prescritte autorizzazioni, rilasciate dalle autorità competenti.

2f)

I rifiuti devono essere stoccati nelle preposte aree così come indicato negli elaborati grafici acquisiti agli atti e che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione.

2g)

I rifiuti destinati alle operazioni di trattamento (R3/R4/R5) devono essere stoccati al coperto, nelle apposite aree protette dell'impianto, come i materiali recuperati.

2h)

La quantità massima di vuoti di vetro provvisoriamente stoccata non dovrà essere superiore a 5 tonnellate. Per lo stoccaggio di detti rifiuti dovrà essere autorizzato un idoneo contenitore atto ad evitare lo sversamento al suolo di eventuali liquidi.

2i)

I rifiuti identificati con il codice CER 020304 devono essere stoccati all'interno di contenitori a tenuta stagna. Il tempo di permanenza di detti rifiuti presso l'impianto non dovrà mai superare le 48 ore.



- 2j) Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984. Devono altresì essere rispettate le norme che disciplinano l'etichettatura.
- 2k) Durante le operazioni di stoccaggio deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, del suolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori.
- 2l) I rifiuti devono essere stoccati in modo adeguato e separati per tipologie omogenee. Le aree destinate allo stoccaggio devono essere idonee al contenimento e alla raccolta delle acque meteoriche ed eventuali percolati.
- 2m) Devono essere adottate idonee misure atte ad impedire la vista dei rifiuti dall'esterno dell'impianto.
- 2n) I rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva per la produzione di "materie prime secondarie" devono possedere le corrispondenti caratteristiche di cui ai punti 1.1-2.1-3.1-3.2-6.1-9.1 dell'Allegato I al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.
- 2o) Ad esclusione della tipologia di cui al codice CER 020304, i rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) devono possedere le corrispondenti caratteristiche di cui ai punti 3.3-3.5-5.6-5.7-5.19-6.5-7.1-7.3-10.2-16.1 lettera I) dell'Allegato I al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.
- 2p) Dai rifiuti che vengono sottoposti ad operazioni di recupero (R3/R4/R5) posso- no essere originate le seguenti tipologie di materiali:
- materie prime secondarie ottenute dopo un efficace svolgimento dell'attività di recupero secondo previsto nel relativo punto dell'Allegato I-Suballegato I del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
 - rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero svolte non in conformità al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. In tal caso dovrà essere attribuito ai predetti rifiuti un codice CER appartenente alla categoria 19 XX YY, a seguito del trattamento di recupero (R4/R5) che abbia prodotto un materiale non conforme a quanto previsto al punto dell'Allegato I-Suballegato I del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. e quindi mantenendo la qualifica di rifiuto.
- Restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo e oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
- Sul totale dei conferimenti di rifiuti trattati nell'anno, deve essere garantito un elevato rendimento di recupero come di seguito indicato, da documentare in maniera idonea.
- 2q) Qualora dall'attività di cernita/selezione per il recupero vengano ottenuti materiali con caratteristiche di materia prima e/o prodotto da destinare a commercializzazione e, quindi, esclusi dal regime dei rifiuti, la Ditta è tenuta ad istituire e mettere in atto una procedura gestionale in cui sono riportati i seguenti elementi:
1. la norma tecnica di riferimento (ad esempio Norma UNI) che consente di identificare il materiale come materia prima e/o prodotto;
 2. la documentazione relativa alle modalità di riutilizzo, che lo stesso non è solo possibile, ma è anche CERTO che lo stesso avverrà;
 1. senza alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio per l'ambiente;
 2. senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 es.m.i.
- La procedura di cui sopra deve essere formalizzata alla Provincia e all'ARPA. In assenza delle suddette procedure i materiali sono considerati rifiuti e sono soggetti al relativo regime normativo.
- 2r) Rispetto alla quantità complessiva di rifiuti sottoposti alle operazioni di trattamento (R3/R4/R5), in ogni caso, deve essere garantita un'efficienza di recupero



di almeno il 70%. Devono essere effettuati bilanci annuali dei materiali recuperati rispetto alle tipologie di rifiuti trattati e in proposito si dovrà riferire alla Provincia entro 31 marzo dell'anno successivo.

2s) La Ditta è tenuta al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti.

In particolare deve essere tenuta registrazione del carico/scarico dei rifiuti oggetto delle attività di stoccaggio e di recupero nonché dei sovralli eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività di trattamento autorizzata.

2t) Devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia eventuali variazioni rispetto a quanto autorizzato con il presente atto.

2. Di concedere la presente autorizzazione fino al **31/05/2021** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo.

3. Di stabilire che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, la Ditta è tenuta ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto. Fino alla scadenza del termine sopra indicato di 90 giorni, l'attività può essere proseguita alle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo vigente.

Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte della Provincia della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. Di incaricare il Servizio Territoriale ARPA di Ravenna ad esercitare i necessari controlli al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.

5. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
MALOSSO ELETTA
con firma digitale





PAGINA IN BIANCO

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il sottoscritto <u>OSCARI PAUL</u> in qualità di <u>del Settore/Servizio</u>	<u>del Settore/Servizio</u>
per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme alla determinazione n. <u>3666</u> del <u>8/11/2012</u> , firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, dal Dott. <u>Audino Felice</u> in qualità di Dirigente del settore AMBIENTE E TERRITORIO, comprensiva di n. <u>1</u> allegati, rispettivamente sub <u>1</u> e <u>2</u> , che consta di n. <u>1</u> pagine complessive, documenti tutti conservati presso questa Provincia ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.	Firma <u>[firma]</u>
Ravenna, <u>14/1/2012</u>	

